



Asmel Consortile S.C. a r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI OLEGGIO (NO)

COMUNE DI OLEGGIO

Provincia di Novara

AREA TECNICA – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Via Novara, 5 - 28047 - Oleggio (NO) - Tel. +39 0321-969801 - Fax: +39 0321-969855

<http://www.comune.oleggio.no.it/> e-mail: ufficiotecnico@comune.oleggio.no.it

P.E.C.: municipio@pec.comune.oleggio.no.it

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO: RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA.

RISPOSTA QUESITI AL 13.09.2018

CUP: H36H18000040004 - CIG: 7605537FAA

QUESITO	RISPOSTA
<p><i>In merito al sopralluogo obbligatorio, ove nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo, si comunica che:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- il Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato purchè dipendente dell'operatore economico;- ad oggi non esiste alcuna norma del codice degli appalti o nota dell'ANAC emessa dopo il 2016, che indichi che tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo ci debba essere quella del delegato purchè dipendente dell'operatore economico;- nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un incaricato esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione continuativo.- ad oggi, la maggioranza degli Enti appaltanti ha già recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010 e, nel bando e disciplinare richiede, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, quella del delegato non dipendente con delega semplice a firma dell'amministratore dell'operatore economico partecipante. <p><i>Ciò premesso ed alla luce del principio del favor participationis, vi chiediamo, pertanto, di adeguarvi al disposto del nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentirci di effettuare il sopralluogo con delega semplice ad un incaricato non dipendente, evitando così i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.</i></p>	<p>Si precisa che non essendoci una norma attualmente in vigore che indichi espressamente le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, questa Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno, anche in funzione della particolarità delle lavorazioni da appaltare, consentire ai soli soggetti espressamente indicati all'art. 9.2.2, lettera a) del Disciplinare di Gara la possibilità di ottenere l'Attestazione di avvenuto sopralluogo assistito.</p> <p>Al riguardo appare utile rammentare che, per opinione consolidata in giurisprudenza (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, sentenza n. 215 del 21.01.2015 e Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 1173 del 22.03.2016), la Stazione Appaltante che indice una procedura gara è vincolata al rispetto del bando che costituisce 'lex specialis' della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non modificabili.</p>

<p>Richiesta di sopralluogo da parte di Operatore Economico che ha già ottenuto attestazione in occasione della partecipazione alla precedente gara, revocata con Determinazione del Dirigente Area Tecnica F.F. n. 173 del 20.08.2018.</p>	<p>Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura di gara CIG: 7605537FAA potranno avvalersi dell' Attestazione di avvenuto sopralluogo assistito già rilasciata in occasione della partecipazione alla precedente gara (CIG: 7537808BEE), come espressamente previsto all'art. 3.1.3. – lett. a.2), ultimo capoverso, del Disciplinare di gara.</p>
<p><i>“Il sopralluogo e la presa visione degli elaborati progettuali può essere svolto anche da professionista incaricato per la progettazione delle migliorie, ma non dipendente dell'impresa? Lo stesso professionista sarebbe chiaramente munito di delega scritta”.</i></p>	<p>Il sopralluogo deve essere effettuato dai soggetti indicati all'art. 9.2.2, lettera a) del Disciplinare di Gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; - da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale. <p>Il mancato rispetto di tale obbligo è causa di esclusione, ai sensi dell'art. 6.2.2., lett. c), del Disciplinare di Gara.</p>
<p><i>“Potreste indicare il termine perentorio corretto per la richiesta di sopralluogo? Nel disciplinare a pag. 33 viene erroneamente indicato il 04/07/2018”</i></p>	<p>In data 06.09.2018 è stata pubblicata <i>errata corrige</i> in merito a tale aspetto.</p> <p>Il termine ultimo per le richieste di informazioni, chiarimenti, documentazione, sopralluogo, è da intendersi fissato per le ore 12:00 del giorno 14.09.2018</p>

Oleggio, li 13.09.2018



Il responsabile del procedimento
arch. Maria Chiara Valli